

Civile Sent. Sez. 2 Num. 6239 Anno 2019

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: ABETE LUIGI

Data pubblicazione: 04/03/2019

SENTENZA

sul ricorso n. 22114 - 2016 R.G. proposto da:

MISSERI CARMELO - c.f. MSSCML56A08D636Y - elettivamente domiciliato in Roma, alla via Stoppani, n. 1, presso lo studio dell'avvocato Andrea Scuderi che congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato Vincenzo Tucitto ed all'avvocato Emiliano Luca lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.

RICORRENTE

contro

BANCA D'ITALIA, Istituto di diritto pubblico - c.f. 00997670583 - in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall'avvocato Giuseppe Napoletano e dall'avvocato Adriana Pavesi ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Nazionale, n. 91.

CONTRORICORRENTE

e

HA¹

3536/18



"CREDITO ARETUSEO BANCA di CREDITO COOPERATIVO", società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore.

INTIMATO

avverso il decreto n. 1884/2016 della corte d'appello di Roma, *del 22/2/2016*
udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica dell' 8 novembre 2018 dal consigliere dott. Luigi Abete,
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Fulvio Troncone, che ha concluso per il rigetto del ricorso,
udito l'avvocato Emiliano Luca per il ricorrente,
udito l'avvocato Adriana Pavesi per la controricorrente,

FATTI DI CAUSA

A seguito di accertamenti ispettivi eseguiti nel periodo compreso tra il 20.9.2012 ed il 2.11.2012 con provvedimento sanzionatorio n. 1044473 del 12.11.2013 la "Banca d'Italia" irrogava ai sensi del dec. lgs. n. 385/1993 (*t.u.b.*) a Carmelo Misseri, in qualità di componente, a decorrere da maggio 2011, e poi di presidente del consiglio di amministrazione del "Credito Aretuseo Banca di Credito Cooperativo", per talune irregolarità, ovvero per carenze nel governo, nella gestione e nel controllo dei rischi e per i connessi riflessi sulla situazione patrimoniale nonché per la presenza di posizioni ad andamento anomalo con previsioni di perdite non segnalate all'organo di vigilanza, la sanzione pecuniaria di euro 22.000,00.

Con ricorso notificato in data 11.12.2014 - all'esito della sentenza n. 6693/2014 con cui il t.a.r. del Lazio aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione - Carmelo Misseri proponeva opposizione innanzi alla corte d'appello di Roma ai sensi dell'art. 145, 4° co., dec. lgs. n. 385/1993.

 2



Chiedeva che l'adita corte facesse luogo alla declaratoria di nullità ovvero all'annullamento del provvedimento sanzionatorio.

Si costituiva la "Banca d'Italia" mercé deposito di apposita memoria.

Con decreto n. 1884 dei 3/23.2.2016 l'adita corte rigettava l'opposizione e condannava l'opponente a rimborsare a controparte le spese di lite.

Evidenziava la corte di merito che nel corso del procedimento sanzionatorio non vi era stata in concreto alcuna violazione delle regole del giusto procedimento, viepiù in considerazione della natura amministrativa e non giurisdizionale del procedimento; che al contempo alle sanzioni inflitte all'opponente non poteva essere riconosciuta, neppure in senso lato, natura penale, sicché non vi era margine per far luogo all'applicazione delle garanzie di cui all'art. 6 della C.E.D.U..

Evidenziava altresì che il provvedimento sanzionatorio era stato adottato tempestivamente in data 12.11.2013, "in quanto, stante la proroga, concordemente richiesta dalle parti per la presentazione delle controdeduzioni, il termine di 240 giorni (...) decorreva dal 5 aprile 2013, data di presentazione delle ultime controdeduzioni di uno dei soggetti incolpati" (*così decreto impugnato, pag. 7*); che in ogni caso unico termine insuperabile era quello quinquennale di prescrizione ex art. 28 della legge n. 689/1981.

Evidenziava inoltre che il Misseri non aveva prodotto "alcun verbale o documento, idoneo a dimostrare lo svolgimento, nel periodo del suo mandato di amministratore, di un'attività concretamente tesa alla rimozione delle precedenti, numerose e gravi criticità, poi rilevate in sede ispettiva" (*così decreto impugnato, pag. 9*).

 3



Avverso tale decreto ha proposto ricorso Carmelo Misseri; ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

La "Banca d'Italia" ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio.

Il "Credito Aretuseo Banca di Credito Cooperativo", società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, non ha svolto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria la controricorrente.

Con ordinanza interlocutoria questa Corte ha disposto acquisirsi il fascicolo di ufficio del procedimento innanzi alla corte d'appello di Roma definito con il decreto n. 1884/2016 oggetto in questa sede di impugnazione.

Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il **primo motivo** il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1 e 2 del dec. lgs. n. 72/2015, dell'art. 6 della C.E.D.U. e dell'art. 111 Cost..

Deduce che il giudizio all'esito del quale la corte di merito ha assunto il decreto impugnato, è stato trattato in udienza in camera di consiglio non già in udienza pubblica; che ne è derivata la violazione dell'art. 145 t.u.b., nel testo introdotto dal dec. lgs. n. 72 del 12.5.2015, applicabile ai giudizi di opposizione pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo dec. lgs. n. 72/2015, oltre che la violazione dell'art. 6 della C.E.D.U..

Con il **secondo motivo** il ricorrente denuncia la violazione del principio del *favor rei*.

GA⁴



Deduce che l'art. 1, 51° co., del dec. lgs. n. 72/2015 ha abrogato la norma sanzionatoria di cui all'art. 144, 3° co., t.u.b. e sulla quale si fonda l'impugnato provvedimento sanzionatorio.

Deduce che la Corte costituzionale, in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 689/1981 per violazione degli artt. 3 e 117 Cost. in relazione, tra gli altri, all'art. 7 della C.E.D.U., con ordinanza interlocutoria n. 247 del 28.10.2014 - con la quale ha rinviato la questione al giudice remittente per un ulteriore esame della rilevanza della questione - ha reputato che "non vi sarebbe alcuna difficoltà a ritenere che anche gli illeciti amministrativi rientrino nel campo applicativo del principio di retroattività della *lex mitior*".

Prospetta dunque l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del dec. lgs. n. 72/2015, nella parte in cui sottrae all'intervento abrogativo le sanzioni già irrogate.

Con il **terzo motivo** il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione E.D.U..

Deduce che la sanzione irrogatagli è da considerare di natura penale alla stregua dei parametri alternativi e non cumulativi enunciati dalla giurisprudenza della Corte E.D.U., segnatamente alla luce delle indicazioni di cui alla sentenza "Grande Stevens" in data 4.3.2014 della Corte E.D.U..

Deduce che a tal specifico fine rivestono valenza l'elevato ammontare della sanzione comminata dal legislatore e pari, nel massimo edittale, ad euro 130.000,00; le gravissime conseguenze patrimoniali, non patrimoniali e sociali che dall'irrogazione della sanzione gliene sono derivate; la funzione

 5



eminentemente repressiva e general – preventiva della norma sanzionatoria, assimilabile a quella di qualsivoglia sanzione penale.

Deduce che la natura afflittiva e penale della sanzione applicatagli induce, per un verso, a riconoscere l'illegittimità del procedimento adottato ai fini della sua irrogazione, "tanto sotto il profilo delle guarentigie di cui deve essere dotato il soggetto <incolpato> nel corso del procedimento, quanto in relazione alla pienezza del contraddittorio ed agli oneri probatori gravanti sull'accusa" (*così ricorso, pagg. 12 – 13*); per altro verso, a ritenere che l'onere di provare le circostanze poste a base della sanzione irrogata grava sull'autorità amministrativa, nella specie sulla "Banca d'Italia", ai cui accertamenti non può essere riconosciuta efficacia probatoria rafforzata.

Con il **quarto motivo** il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 3 del dec. lgs. n. 58/1998 e del provvedimento della "Banca d'Italia" in data 25.6.2008.

Deduce che la corte distrettuale ha errato, da un canto, allorché ha considerato non perentorio il termine di 240 giorni per la conclusione del procedimento sanzionatorio; ha errato, d'altro canto, allorché non ha considerato che il termine di 240 giorni decorreva dalla scadenza di quello assegnato alle parti per le controdeduzioni.

Con il **quinto motivo** il ricorrente denuncia la violazione degli art. 1176 e 1218 cod. civ..

Deduce che la corte territoriale ha riconosciuto che i fatti contestatigli risalgono ad epoca antecedente all'assunzione da parte sua delle funzioni di amministrazione e ciò nonostante lo ha reputato responsabile per non averne rimosso gli effetti.

 6



Deduce che non vi è prova né la corte capitolina ha motivato in ordine all'esistenza di un comportamento inadempiente a lui ascrivibile.

Con il **sesto motivo** il ricorrente denuncia l'omesso esame di fatti decisivi.

Deduce che alla memoria in data 30.9.2015 ha allegato una vasta mole di documenti; che tuttavia la corte di Roma al riguardo nulla ha argomentato.

Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento.

E' fuor di dubbio che, in virtù della previsione del 5° co. dell'art. 2 del dec. lgs. n. 72/2015, segnatamente l'art. 145, 6° co., t.u.b., come modificato dallo stesso dec. lgs. n. 72/2015, nella parte in cui prefigura la fissazione della pubblica udienza ai fini della discussione dell'opposizione, si applica ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del dec. lgs. n. 72/2015 e quindi al caso *de quo*.

Al riguardo nondimeno si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, che, così come si desume dal verbale dell'udienza collegiale in data 28.1.2016 dinanzi alla corte d'appello di Roma nel procedimento n. 50085/2015 r.g., i procuratori delle parti ed in particolare il difensore del Misseri, nel riportarsi ai rispettivi scritti difensivi, nulla ebbero ad osservare in ordine al carattere pubblico dell'udienza (*la controricorrente ha in proposito evidenziato che alla "<udienza collegiale> del 28.1.2016 nel procedimento (...) dinanzi alla Corte d'appello di Roma (...) controparte (...) non ha avanzato alcuna questione circa la pubblicità dell'udienza stessa (...)": così controricorso, pag. 18*).

In tal guisa la *quaestio* che il mezzo in disamina veicola, riveste un indubbio connotato di novità (*nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che implicino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito nemmeno se si tratti di*

M 7



questioni rilevabili d'ufficio: cfr. Cass. 25.10.2017, n. 25319; Cass. 13.9.2007, n. 19164).

In secondo luogo, che la denuncia di pretese violazioni di norme processuali non si giustifica a tutela dell'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, sibbene unicamente onde porre rimedio alla menomazione che al proprio diritto di difesa la parte ha subito in conseguenza della denunciata violazione; cosicché è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26831).

In tal guisa del tutto generica ed aspecifica è la doglianza – del pari veicolata dal primo mezzo di impugnazione – secondo cui la mancata celebrazione del giudizio in pubblica udienza “si riflette nel caso concreto in una sostanziale lesione derivante dall'esclusione del soggetto incolpato a parteciparvi (con la conseguente impossibilità, tanto di essere udito, quanto di fornire al difensore indicazioni rilevanti in merito alle avverse deduzioni)” (*così ricorso, pag. 9*).

Ciò viepiù ché la “Banca d'Italia” ha addotto che “il ricorrente, pur avendo chiesto alla corte d'appello con il ricorso in riassunzione l'audizione personale, non si è presentato a nessuna delle due udienze tenutesi” (*così controricorso, pag. 18*).

In terzo luogo, che la controricorrente ha puntualizzato che l' “<udienza collegiale> del 28.1.2016 (...) era pubblica” (*così controricorso, pag. 18*).

Ed a smentire la natura pubblica dell'udienza del 28.1.2016 innanzi alla corte di merito non possono soccorrere – contrariamente a quanto addotto dal ricorrente con le allegate memorie (cfr. in particolare la memoria depositata in

8




data 2.11.2018, pag. 3) - né la qualificazione del giudizio in guisa di "procedimento di volontaria giurisdizione", che in verità non si rinviene, pur nella parte prestampata, del verbale dell'udienza collegiale del 28.1.2016; né il testuale dettato del decreto in data 4.2.2015, con cui la corte distrettuale ha fissato l'udienza per la discussione dell'opposizione, decreto che evidentemente risale ad epoca antecedente all'udienza del 28.1.2016; né la mera dicitura "Camera Cons. del" risultante dalla stampiglia apposta sul verbale dell'udienza collegiale del 28.1.2016 e con la quale si è provveduto alla sostituzione del relatore.

In questo quadro dunque non ha precipua valenza la circostanza per cui il provvedimento n. 1884/2016 è stato assunto in forma di decreto anziché di sentenza.

Il secondo motivo di ricorso del pari è privo di fondamento.

Ai sensi dell'art. 2, 3° co., del dec. lgs. n. 72/2015 "le modifiche apportate al titolo VIII del dec. lgs. 1.9.1993, n. 385, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 145 *quater* del dec. lgs. 1.9.1993, n. 385. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del dec. lgs. 1.9.1993, n. 385, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".

Nel caso di specie si è innegabilmente al cospetto di violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni che la "Banca d'Italia" è deputata ad emanare (*il provvedimento sanzionatorio è del 12.11.2013*), il cui varo, cioè, è ai sensi dell'art. 145 *quater* t.u.b. alla stessa "Banca d'Italia" demandato.

 9



Il riferimento *ratione temporis* quindi è da farsi alla disciplina del t.u.b. antecedente alla novella di cui al dec. lgs. n. 72 del 12.5.2015.

Al contempo questa Corte di legittimità non può che reiterare il proprio insegnamento, quantunque espresso con riferimento alle modifiche alla parte V del dec. lgs. n. 58/1998 (*t.u.f.*) apportate dal dec. lgs. n. 72/2015.

Ossia che le modifiche testé menzionate si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla "Consob", in tal senso disponendo l'art. 6 del dec. lgs. n. 72/2015, e non è possibile ritenere l'applicazione immediata della legge più favorevole, atteso che il principio cosiddetto del "*favor rei*", di matrice penalistica, non si estende in assenza di una specifica disposizione normativa alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde invece al distinto principio del "*tempus regit actum*" (cfr. Cass. 9.8.2018, n. 20689; Cass. 2.3.2016, n. 4114; Cass. 30.6.2016, n. 13433. Si veda anche Cass. (ord.) 28.12.2011, n. 29411, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, i principi di legalità, irretroattività e di divieto dell'applicazione analogica di cui all'art. 1 della legge 24.11.1981, n. 689, comportano l'assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali "*ab origine*", senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, 2° e 3° co., cod. pen., i quali, recando deroga alla regola generale dell'irretroattività della legge, possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione solo nei limiti in cui siano espressamente richiamati dal legislatore).



10



Va soggiunto che nelle stesse occasioni dapprima menzionate (*il riferimento è a Cass. 9.8.2018, n. 20689, a Cass. 2.3.2016, n. 4114, e a Cass. 30.6.2016, n. 13433*) questo Giudice ha specificato che la surriferita interpretazione non viola i principi convenzionali enunciati dalla Corte E.D.U. con la sentenza 4.3.2014 (*"Grande Stevens ed altri c/o Italia"*), giacché tali principi non possono indurre a ritenere che una sanzione, qualificata come amministrativa dal diritto interno, abbia sempre ed a tutti gli effetti natura sostanzialmente penale; di conseguenza ha concluso per l'irrelevanza di un'eventuale questione di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 Cost..

Tal ultima puntualizzazione senza dubbio esplica valenza in ordine alla questione di legittimità costituzionale che Carmelo Misseri con il secondo mezzo ha inteso sollevare (*cf. altresì Corte cost. 24.4.2002, n. 140, secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 2° co., della legge n. 689/1981, nella parte in cui non prevede che, se la legge in vigore al momento in cui fu commessa la violazione e quella posteriore stabiliscono sanzioni amministrative pecuniarie diverse, si applichi la legge più favorevole al responsabile*).

Si tenga conto comunque, pur ad opinare per l'applicabilità *ex officio* (*cf. Cass. sez. lav. 17.3.2014, n. 6101*) della legge sopravvenuta più mite, che la qualificazione della regolamentazione introdotta *ex novo* nel t.u.b. dal dec. lgs. n. 72/2015 in guisa di disciplina più blanda postula il riscontro della concreta sussistenza delle condizioni di cui ai novelli artt. 144 *ter* e 144 *bis* t.u.b..

E tuttavia un simile accertamento imporrebbe a questo Giudice del diritto indagini ed accertamenti di fatto sicuramente preclusi (*cf. Cass. 25.10.2017, n. 25319; Cass. 13.9.2007, n. 19164*).

 II



D'altronde la controricorrente adduce che le nuove disposizioni sono ben più afflittive (*cf. controricorso, pagg. 20 e 21*).

Il terzo motivo di ricorso è destituito di fondamento.

E' sufficiente, per un verso, il riferimento all'insegnamento di questa Corte a tenor del quale le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla "Banca d'Italia" ai sensi dell'art. 144 t.u.b. per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle irrogate dalla "Consob" ai sensi dell'art. 187 *ter* t.u.f. per manipolazione del mercato, sicché esse non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a queste ultime, né pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 C.E.D.U. (*cf. Cass. 24.2.2016, n. 3656. Si veda anche Cass. 5.4.2017, n. 8855, seppur con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla "Consob" ai sensi dell'art. 190 t.u.f.*).

E' sufficiente, per altro verso, il riferimento all'insegnamento di questa Corte a tenor del quale il procedimento sanzionatorio della "Banca d'Italia", ai sensi dell'art. 195 t.u.f., non viola l'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, perché questo esige solo che, ove il procedimento amministrativo sanzionatorio non offra garanzie equiparabili a quelle del processo giurisdizionale, l'incolpato possa sottoporre la questione della fondatezza dell'"accusa penale" a un organo indipendente e imparziale, dotato di piena giurisdizione, come la disciplina nazionale gli consente di fare tramite l'opposizione alla corte d'appello (*cf. Cass. 14.12.2015, n. 25141. Si veda anche Cass. 9.8.2018, n. 20689, seppur con riferimento al procedimento amministrativo sanzionatorio della "Consob" ai sensi dell'art. 195 t.u.f.*).





Va evidenziato, per altro verso ancora, con riferimento al rilievo finale veicolato dal motivo in disamina, che la corte romana ha debitamente rimarcato che la "Banca d'Italia" aveva assolto l'onere probatorio su di essa gravante mercé allegazione degli esiti degli accertamenti ispettivi, che a loro volta avevano trovato "significativo ed obiettivo riscontro" (*così decreto impugnato, pag. 4*) nella messa in l.c.a. del "Credito Aretuseo".

Ovviamente il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689/1981 (*secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa*) postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa; al contempo, l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto (*applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dalla citata legge n. 689/1981*), assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, purché tale errore sia incolpevole ed inevitabile, siccome determinato da un elemento positivo, idoneo ad indurlo in errore ed estraneo alla sua condotta, non ovviabile con ordinaria diligenza o prudenza (*cf. Cass. 12.5.2006, n. 11012*).

Il quarto motivo di ricorso è parimenti destituito di fondamento.

In ordine al primo profilo di censura che il mezzo in disamina veicola, è sufficiente ribadire che questa Corte reputa che l'inosservanza del termine di conclusione del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative non comporta l'illegittimità del provvedimento finale, trattandosi di vizio che - in relazione al contenuto vincolato del medesimo provvedimento - non influisce sul

13



diritto di difesa (cfr. Cass. 20.1.2014, n. 1065, con riferimento al settore dell'intermediazione finanziaria. Si veda anche Cass. 4.3.2015, n. 4363, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della legge 7.8.1990, n. 241, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge 21.11.1981, n. 689; ne consegue che non assume alcuna rilevanza il termine di trecentosessanta giorni per la conclusione del procedimento di cui all'art. 4 del regolamento Consob 2.8.2000, n. 12697, attesa l'inidoneità di un regolamento interno emesso nell'erroneo convincimento di dover regolare i tempi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 a modificare le disposizioni della citata legge n. 689/1981).

Più esattamente, siccome questa Corte ha ulteriormente puntualizzato in modo specifico in materia di sanzioni amministrative bancarie (cfr. Cass. 14.12.2015, n. 25142, in motivazione, ove è esplicito riferimento alla pronuncia n. 1065/2014), "la eventuale inosservanza del termine previsto dalla disposizione legislativa e da quelle regolamentari non comporta la invalidità del provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 21 *octies* della legge n. 241 del 1990".

In ordine al secondo profilo di censura che il mezzo in disamina veicola - e ben vero a prescindere dalla "valenza concludente" della infondatezza del profilo di censura afferente alla precedente *ratio* (cfr. Cass. 14.2.2012, n. 2108) - è sufficiente porre in risalto che in sede di individuazione del *dies a quo* del termine di 240 giorni la corte capitolina ha tenuto conto della "proroga, concordemente richiesta dalle parti per la presentazione delle controdeduzioni" (*così decreto impugnato, pag. 7*).



14



Ed in ordine all'accordata proroga il profilo di censura in esame nulla specificamente prospetta, sicché lo stesso "profilo" non si correla in modo puntuale alla *ratio decidendi*.

Il quinto motivo di ricorso va respinto.

Invero (fermo il principio, in materia di sanzioni amministrative, di tipicità e di riserva di legge fissato dall'art. 1 della legge n. 689/1981) la portata precettiva delle previsioni del t.u.b. - nella formulazione applicabile *ratione temporis* - cui si correla l'elemento oggettivo degli illeciti amministrativi contestati al ricorrente, non può che specificarsi pur in conformità al disposto del 2° co. dell'art. 2392 cod. civ., che concorre a connotare le funzioni gestorie e dei consiglieri esecutivi e dei consiglieri non esecutivi di società per azioni altresì "in chiave omissiva" alla stregua dell'inciso "in ogni caso gli amministratori (...) sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose" (in proposito cfr. Cass. 29.10.2018, n. 27365).

In tal guisa appieno si legittima la puntualizzazione della corte d'appello secondo cui l'assunzione da parte dell'opponente della carica di consigliere di amministrazione nel maggio del 2011 gli imponeva, "per il periodo del suo mandato, di prendere le misure più opportune, per cercare di rimuovere le criticità aziendali, (...) emerse nel marzo 2012 e derivate dalle significative e gravi anomalie delle pregresse gestioni" (così decreto impugnato, pag. 9).

Evidentemente in ordine all'ulteriore profilo di censura veicolato dal motivo di ricorso *de quo agitur* (non vi è prova né la corte capitolina ha motivato in ordine all'esistenza di un comportamento inadempiente), è sufficiente la reiterazione delle argomentazioni dapprima svolte ai fini del rigetto del rilievo finale veicolato dal terzo motivo di ricorso.

 15



Il sesto motivo di ricorso del pari va respinto.

Il ricorrente si duole per la mancata disamina della documentazione allegata alla memoria del 30.9.2015.

Tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

Tanto a prescindere dal rilievo per cui il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell'omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere - imposto dall'art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ. - di produrlo agli atti (*indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione*) e di indicarne il contenuto (*trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso*); sicché la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (cfr. Cass. 28.9.2016, n. 19048).

In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente, Carmelo Misseri, va condannato a rimborsare alla controricorrente, "Banca d'Italia", le spese del giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

Il "Credito Aretuseo Banca di Credito Cooperativo", società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, non ha svolto difese. Nessuna statuizione in ordine alle spese va perciò assunta nei suoi confronti.

Ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente



dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. *bis*, d.p.r. cit..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, Carmelo Misseri, a rimborsare alla controricorrente, "Banca d'Italia", le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. *bis*, cit..

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, l' 8 novembre 2018.